Allegato "B"
al rogito Rtf. 18070/Race 13630

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione e Denominazione

È costituita l'Associazione scientifica denominata "Società Italiana Medici Pediatri E.T.S.".

La denominazione può anche essere espressa nella forma abbreviata SIMPE E.T.S.

L'utilizzo dell'acronimo E.T.S. è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha rilevanza di carattere nazionale, con sezioni, ovvero articolazioni territoriali nelle Regioni e Province Autonome, anche mediante associazione con altre Società o Associazioni della stessa professione, specialità o disciplina.

Essa è rappresentativa dei professionisti medici, con specializzazione in Pediatria o disciplina equipollente.

L'Associazione è disciplinata, oltre che dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), dagli art.36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.

Lo Statuto tiene, inoltre, conto delle raccomandazioni di cui al D.M. della Salute del 2 agosto 2017 (G.U. 10 agosto 2017 n.186).

Articolo 2 - Caratteristiche, scopo ed attività

L'Associazione non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

L'Associazione è apartitica e apolitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

È prevista la massima partecipazione degli associati alle attività e alle decisioni della Associazione attraverso:

- indicazione del procedimento per la elezione democratica degli organismi statutari con votazione a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo;
- approvazione da parte dell'assemblea degli iscritti e/o degli organismi statutari, democraticamente eletti, dei bilanci preventivi e dei consuntivi;
- regolamentazione delle convocazioni dell'assemblea e degli altri organismi associativi nonché delle modalità con cui l'assemblea stessa e gli altri organismi deliberano.

È espressamente esclusa la retribuzione delle cariche sociali.

È previsto l'obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti.

L'associazione svolge attività di interesse generale, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore) ed opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali nel settore della ricerca, della formazione e informazione scientifica in ambito pediatrico, in particolare

per:

- promuovere e divulgare la ricerca, la formazione e l'informazione scientifica in campo pediatrico, anche attraverso iniziative editoriali, di base e clinica sulle principali patologie legate alla salute infantile e dell'adolescenza, anche in collaborazione con altre Società, Associazioni ed Organismi Scientifici;
- promuovere e tutelare la salute fisica e psichica del neonato, del bambino e dell'adolescente, difendendone i diritti nella società sin dal concepimento;
- promuovere la valorizzazione dell'area pediatrica quale metodologia assistenziale fondamentale per l'intero periodo dell'età evolutiva e adolescenziale;
- rilevare i bisogni formativi e culturali dei Pediatri;
- organizzare ed erogare attività di formazione continua, anche nella qualità di Provider ECM (Educazione Medica Continua);
- valorizzare il ruolo del bambino e dell'adolescente nella società, tutelare la salute psico-fisica, difenderne i diritti in ambito sociale;
- definire azioni utili alla promozione dell'equità in tema di salute;
- promuovere corretti stili di vita nell'infanzia e nell'adolescenza;
- promuovere l'allattamento materno;
- promuovere l'attività scientifica, didattica e di ricerca, mediante la propria Rete Pediatrica di Epidemiologia e Ricerca (RePER), oltre che attraverso l'organizzazione di comitati, convegni, borse di studio, seminari ed altre iniziative a carattere scientifico e divulgativo che possano contribuire agli scopi indicati;
- coordinare ed integrare la propria attività con Associazioni e Società Scientifiche aventi analoghi obiettivi sia in Italia che all'estero;
- produrre e diffondere materiale didattico ed altri supporti tecnici e scientifici inerenti agli scopi statutari;
- collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri Organismi e Istituzioni Sanitarie Pubbliche;
- elaborare linee guida e PDTA in collaborazione con le Agenzie per i Servizi Sanitari Nazionale (AGENAS) e Regionali (A.S.S.R.) e la Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (F.I.S.M.) e in accordo con le previsioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e delle Società Scientifiche Europee.

L'Associazione persegue le sue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercitando le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n° 53, e successive modificazioni,

nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative (di cui alla lettera d dell'art. 5 del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n°117);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (di cui alla lettera h dell'art.5 del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n°117);
- formazione post-universitaria (di cui alla lettera g dell'art. 5 del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n° 117);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (di cui alla lettera i dell'art. 5 del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n° 117).
L'Associazione potrà inoltre svolgere altre attività diverse da quelle di interesse generale, purchè secondarie e strumentali. L'individuazione delle attività diverse è di competenza del Consiglio Direttivo. Nel bilancio consuntivo viene documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse svolte.
In particolare, l'Associazione, nel rispetto della normativa applicabile e, nello svolgimento della propria attività, può:
- avvalersi di adeguate risorse proprie e di terzi ai fini dello svolgimento di attività di segreteria, di organizzazione del Congresso Nazionale e delle attività formative ECM ed effettuare il trattamento dei dati dei propri associati e degli altri professionisti partecipanti agli eventi formativi, subordinatamente all'espresso consenso degli stessi;
- promuovere rapporti con Enti, Associazioni e Fondazioni italiane ed estere, anche mediante la stipula di accordi di partenariato;
- collaborare con le Istituzioni, le Professioni, le Associazioni, gli E.T.S., le Fondazioni ed altri Organismi italiani e esteri, che possano essere coinvolti nella cura, nella prevenzione e nella protezione del bambino e della sua famiglia, anche mediante la stipula di accordi di partenariato;
- definire rapporti di collaborazione con i Ministeri, le Commissioni Parlamentari, i Tavoli Nazionali e quanti abbiano nella propria mission il benessere fisico, psichico e sociale del bambino e dell'adolescente;
- collaborare con il Garante Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, con l'Osservatorio Nazionale sulla salute dell'Infanzia e l'Adolescenza e altri Enti similari per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali;
- riunire, organizzare e coordinare sul piano nazionale l'attività istituzionale dei soci, operando in tutte le Regioni italiane.
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi

di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n°117.
L'Associazione può esercitare, in base alla normativa vigente, anche attività di raccolta fondi attraverso donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva- al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
L'attività sociale dell'Associazione è normata dalla Legge, dal presente Statuto e dal regolamento.
L'Associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge direttamente o indirettamente attività sindacale. Nel suo ambito, pertanto, è esplicitamente vietato il perseguimento diretto o indiretto di tali finalità.
Nell'ottica della maggiore diffusione delle proprie attività scientifiche, l'Associazione si obbliga a pubblicare sul proprio sito web: www.simpe.org ovvero www.simpeservizi.it, tutti i dati relativi alla attività scientifica svolta.
Essa, altresì, si obbliga a tenere costantemente aggiornato tale sito.
Per gli scopi statutari la Società Italiana Medici Pediatri (SIMPE) si dota di un Comitato Scientifico per la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.
La SIMPE è autonoma e indipendente, come autonomi e indipendenti sono i suoi legali rappresentanti.
L'Associazione nella sua interezza, ed i suoi legali rappresentanti nello specifico, non possono in alcun modo esercitare attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma Nazionale di Formazione Continua in Medicina (ECM).
I Legali rappresentanti, gli amministratori e i promotori della SIMPE non devono aver subito condanne passate in giudicato per delitti non colposi.
È assolutamente vietata la possibilità di assumere incarichi che possano configurare conflitto di interesse; la presenza attuale o futura di tale conflitto di interesse deve essere tempestivamente dichiarata e risolta all'atto della assunzione di incarichi dirigenziali all'interno della Associazione.

Articolo 3 - Durata e sede

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
L'Associazione ha sede legale in Teramo, alla via Antonio De Benedictis, n. 16/C.
L'assemblea degli associati, con votazione a maggioranza assoluta dei presenti, può trasferire la sede dell'Associazione in luogo diverso.

L'Associazione potrà istituire e sopprimere propri uffici amministrativi e di rappresentanza, sedi secondarie ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme, sia in Italia che all'Estero.

Articolo 4 - Associati

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

Possono diventare Associati i professionisti medici con specializzazione in Pediatria o disciplina equipollente, che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che la l'Associazione rappresenta, i quali condividano gli scopi dell'Associazione ed intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono far parte dell'associazione anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro.

Gli associati si distinguono in ordinari, straordinari ed onorari.

Sono associati ordinari i medici specialisti in Pediatria e/o in possesso di titoli discipline equipollenti o equiparati. L'iscrizione alla Società scientifica SIMPE avviene liberamente mediante domanda presentata mediante la sottoscrizione di apposito modulo o la compilazione dello specifico format riportato sul sito della Associazione www.simpe.org ovvero www.simpeservizi.it

Entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno il socio è tenuto a regolarizzare e confermare la sua iscrizione all'annualità in corso mediante versamento della quota associativa.

La mancata regolarizzazione della quota associativa impedisce l'accesso ai benefici delle convenzioni stipulate in favore degli associati e di poter esercitare il diritto di voto. Il versamento della quota associativa relativa all'annualità in corso ed alle annualità precedenti eventualmente omesse, fino ad un massimo di tre, ripristina lo "status" di iscritto "regolare" a tutti gli effetti ed il relativo diritto di voto. Nel caso in cui il versamento della quota associativa sia stato omesso per oltre tre anni, si perde definitivamente lo status di iscritto alla SIMPE e sarà possibile presentare nuova domanda di iscrizione, ma perdendo i vantaggi della "anzianità di iscrizione".

Sono soci straordinari i medici specializzandi in pediatria, nonché i medici non specialisti in Pediatria, purché regolarmente iscritti ai rispettivi Albi professionali, che si iscrivono all'Associazione scientifica SIMPE mediante la sottoscrizione di apposito modulo o che compilino lo specifico format riportato sul sito della Associazione www.simpe.org ovvero www.simpeservizi.it.

I soci straordinari possono partecipare alle assemblee, ma non godono dell'elettorato attivo e passivo.
Sono soci onorari coloro che, persone fisiche o Enti, si siano distinti per l'impegno profuso a favore della salute dell'infanzia e dell'adolescenza o allo sviluppo delle attività proprie dell'Associazione. Essi vengono designati dal Consiglio Direttivo, prendono parte alle attività dell'Associazione, ma non hanno diritto di voto; sono altresì esonerati dal versamento della quota annuale.
L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Quando sia stata presentata la domanda di adesione all'Associazione, il Consiglio Direttivo deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione entro il termine di 60 (sessanta) giorni.
Il rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicato per iscritto specificandone i motivi. L'interessato potrà presentare ricorso entro i successivi sessanta giorni all'Assemblea degli associati, la quale si pronuncerà in modo definitivo nella sua prima convocazione utile.
Tutti gli associati ordinari hanno uguali diritti, e precisamente:
1) il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni attuate dall'Associazione, nelle forme e nei limiti che saranno regolamentati dal Consiglio Direttivo;
2) il diritto di partecipare a tutte le attività scientifiche, culturali e di ricerca promosse dall'Associazione e di far parte di commissioni di studio o gruppi di ricerca;
3) il diritto di partecipare alle assemblee con diritto di voto e di essere eletti alle cariche sociali;
4) il diritto di recedere dall'Associazione;
5) il diritto di consultare i libri sociali previa specifica istanza da inoltrare al Consiglio Direttivo almeno venti giorni prima della data della consultazione stessa.
Agli associati straordinari e onorari spettano tutti i diritti innanzi indicati, ad eccezione del diritto di voto in assemblea e di rivestire cariche associative.
Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
Ciascun associato può esprimere un solo voto.
Gli associati sono tenuti al pagamento delle quote associative, nella misura ed entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili anche per causa di morte e non rivalutabili.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e

riserve agli associati.
La qualità di associato si perde:
a) per decesso;
b) per recesso, tramite presentazione di dimissioni scritte;
c) per morosità protrattasi nei termini innanzi specificati nel pagamento della quota associativa;
d) per esclusione.
Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri e dandone immediata comunicazione scritta all'associato.
Si perde la qualità di associato per esclusione qualora il comportamento sia in contrasto con i principi e le finalità dell'associazione, delle norme statutarie e delle delibere assunte dagli organi associativi o ne danneggi gravemente l'immagine e gli obiettivi o a causa di comportamento professionale, deontologico o scientifico sanzionato come illecito o lesivo del prestigio dell'Associazione.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità dell'associazione.
Il patrimonio dell'Associazione non potrà essere inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).
Lo stesso è costituito:
- dal fondo di dotazione iniziale;
- dall'ammontare delle quote associative;
- da altri contributi versati dai soci, sulla base delle deliberazioni dell'Assemblea;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà della Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- da altri proventi che pervengano alla Associazione a qualsiasi titolo, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti per le Associazioni scientifiche;
- da contributi versati dallo Stato o da Enti pubblici e privati;
- da raccolta di fondi ex art.7, D.Lgs 3 luglio 2017 n°117;
- da accesso ai finanziamenti del Fondo sociale europeo e/o ad altri Fondi pubblici nazionali o europei.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio

dell'associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.
Si precisa che per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Sono esclusi i finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il SSN, anche se forniti attraverso soggetti collegati.

Articolo 6 - Libri sociali

L'associazione provvede alla tenuta e aggiornamento dei:
a) libro degli associati;
b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza;
d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, ove nominato.
I libri di cui alle lettere a), b), c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Il libro di cui alla lettera d) è tenuto dall'Organo di Controllo, ove nominato.
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali formulando, a mezzo pec, richiesta in tal senso al Consiglio Direttivo, il quale deve provvedere, entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della predetta richiesta, alla messa a disposizione dei libri sociali, per un periodo di 15 (quindici) giorni, presso la sede dell'Associazione.

Articolo 7 - Organi

Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Ufficio di Presidenza (Presidente, Vice Presidente, Segretario Generale, Tesoriere);
- l'Organo di controllo, ove nominato;
- l'Organo di Revisione Legale dei Conti (o Revisore Unico), ove nominato;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Coordinamento dei Presidenti delle Sezioni regionali;
- le Commissioni di studio;
- il Comitato Scientifico;
- la Rete di Epidemiologia e Ricerca (RePER).

I componenti dei suddetti Organi sociali potranno essere eletti solo tra soggetti che non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato per delitti non colposi.
Le cariche ricoperte nell'Associazione sono svolte a titolo gratuito e non possono dare diritto ad alcun compenso.
La SIMPE è un'associazione scientifica con rilevanza e diffusione nazionale. In ciascuna Regione e nelle Province Autonome può essere istituita, con delibera del Consiglio Direttivo, una Sezione Regionale, quale articolazione territoriale dell'Associazione, con lo scopo di realizzare le finalità statutarie in ambito regionale.

Articolo 8 - Assemblea degli associati: composizione

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano, è composta da tutti gli associati, è presieduta dal Presidente in carica.

Hanno diritto di voto tutti i soci ordinari, in regola nel pagamento della quota associativa (anche regionale, ove prevista), che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Gli associati che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno diritto di essere rappresentati da un altro associato, mediante delega scritta; ciascun associato non può essere delegato da più di cinque associati appartenenti alla propria Regione.

Articolo 9 - Assemblea degli associati: convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente.

La convocazione recante l'ordine del giorno, la sede e l'ora dell'adunanza, è effettuata almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione mediante raccomandata o fax o posta elettronica o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

La convocazione della Assemblea elettiva è effettuata almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la riunione e sarà pubblicata sul sito ufficiale della Società.

Delle riunioni viene redatto formale verbale sottoscritto dal Presidente e da uno dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, con funzione di Segretario; esso è trascritto sul libro dei vernali dell'assemblea e pubblicato sul sito della Società Scientifica.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, in particolare, del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del preventivo per l'anno in corso.

L'Assemblea può, inoltre, essere convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta domanda al Presidente dalla metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote, che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata dal Presidente entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta.

È ammessa la possibilità di partecipare alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di avere visione dei documenti e di scambiarsene, nonché di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Articolo 10 - Assemblea degli associati: deliberazioni

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da un membro dell'Ufficio di Presidenza. L'Assemblea, quando elettiva, è presieduta dal Presidente dell'Assemblea elettiva nominato, assieme al

Vicepresidente e al Segretario verbalizzante, dall'Ufficio di Presidenza che si riunisce prima dell'insediamento dell'Assemblea elettiva stessa.
L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. La stessa si riterrà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. La seconda convocazione non può essere fissata nello stesso giorno stabilito per la prima.
Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La stessa si riterrà validamente costituita in seconda convocazione con la presenza di almeno un decimo degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Le proposte di modifica sono formulate dal Consiglio Direttivo o da almeno il 30% (trenta per cento) degli associati ordinari con nota scritta ed indirizzata al Presidente dell'Associazione.
Il Presidente deve includere nell'Ordine del Giorno dell'Assemblea un punto relativo alle modifiche di Statuto e deve informare i Soci del contenuto del testo delle modifiche proposte almeno trenta giorni prima della convocazione dell'Assemblea stessa, a mezzo posta o posta elettronica o mediante pubblicazione sul sito istituzionale.
Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità con la Legge e con lo Statuto, vincolano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 11 - Assemblea degli associati: compiti

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- approva il bilancio, in particolare il rendiconto economico e la relazione sull'attività svolta, nonché il rendiconto preventivo, e il bilancio sociale laddove lo stesso sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza;
- nomina e revoca, quando previsto dal Decreto Legislativo 3.07.2017 n. 117 o dal presente Statuto, i componenti dell'Organo di controllo o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi

sociali e promuove eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- decide sull'esclusione dei soci ai sensi del presente statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera in merito alla realizzazione di attività secondarie e strumentali;
- ratifica l'adesione a Federazioni o a Patti federativi;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio ivi inclusa la trasformazione, la fusione o la scissione.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo: composizione e durata

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 (nove) membri, compresi i componenti l'Ufficio di Presidenza (Presidente, Vice Presidente, Segretario Generale e Tesoriere).

Per ricoprire la carica di Presidente, Vicepresidente, Segretario Generale e Tesoriere è necessario avere un'anzianità di iscrizione continuativa alla SIMPE di almeno 5 (cinque) anni, essere in regola con il versamento delle quote associative ed aver ricoperto almeno un mandato nel Consiglio Direttivo Nazionale, con qualunque carica, oppure di Presidente, Vicepresidente o Segretario regionale.

Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo Nazionale gli associati ordinari con una anzianità di iscrizione continuativa alla SIMPE di almeno cinque anni, in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

I componenti del Consiglio Direttivo conservano la propria carica sino alla scadenza del mandato, anche laddove intervenga la condizione di quiescenza.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo: convocazione e deliberazioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richieda la maggioranza dei Consiglieri in carica o, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la

sede della convocazione e l'ordine del giorno.
È ammessa la possibilità di partecipare alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di avere visione dei documenti e di scambiarsene, nonché di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono palesi e prese a maggioranza. Nelle assemblee elettorali, le votazioni saranno a scrutinio segreto.
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa ordinariamente, senza diritto di voto, il Sindaco o il Presidente del Collegio Sindacale ed il Revisore, ove nominati ed il Presidente del Collegio dei Probiviri. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, su invito del Presidente, altri soggetti, laddove funzionali ai temi posti all'ordine del giorno.

Articolo 14 - Consiglio Direttivo: compiti

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea degli associati.
Nello specifico:
a) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
b) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
c) predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
d) presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione sulla gestione, il bilancio dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo;
e) approva il bilancio sociale o il rendiconto finanziario;
f) delibera sul conferimento di procure generali e speciali;
g) delibera sull'instaurazione di rapporti di lavoro, fissando mansioni, qualifiche e retribuzioni;
h) propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
i) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi associati;
j) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
k) delibera in ordine all'esclusione degli associati;
l) determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
m) delibera sull'apertura di conti correnti sia bancari che postali;
n) indice annualmente il Congresso Nazionale e ne definisce il programma scientifico;

o) nomina i soci onorari;
p) promuove l'istituzione di Sezioni regionali dell'Associazione.

Articolo 15 - Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza, che è organo esecutivo, è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario Generale, dal Tesoriere.

L'Ufficio di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza degli altri componenti.

La convocazione recante l'ordine del giorno, la sede e l'ora dell'adunanza, è effettuata almeno sette giorni prima della data della riunione mediante raccomandata o fax o posta elettronica o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

E' ammessa la possibilità di partecipare alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di avere visione dei documenti e di scambiarsene, nonché di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza partecipa ordinariamente, senza diritto di voto, il Sindaco o il Presidente del Collegio Sindacale ed il Revisore, ove nominati ed il Presidente del Collegio dei Probiviri. Alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza possono partecipare, su invito del Presidente, altri soggetti, laddove funzionali ai temi posti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno tre dei suoi componenti

Sono compiti dell'Ufficio di Presidenza:

- nominare il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario (con funzione verbalizzante) dell'Assemblea elettiva;
- predisporre e adottare le deliberazioni funzionali alle attività proprie dell'associazione, la cui esecuzione è demandata al Presidente o al Segretario in base alle rispettive funzioni o ad un delegato dell'Ufficio di Presidenza;
- promuovere l'istituzione di commissioni di studio, valutarne le proposte, le attività ed i progetti di interesse dell'Associazione;
- nominare i Coordinatori ed i componenti delle Commissioni di studio, oltre che figure professionali funzionali alle attività proprie dell'associazione;
- autorizzare collaborazioni con enti pubblici e/o privati, Associazioni, Istituzioni per la realizzazione delle finalità associative;
- utilizzare collaboratori, nei limiti strettamente necessari al buon funzionamento dell'associazione.

Tutte le nomine, le collaborazioni e le altre attività decise dall'Ufficio di Presidenza devono essere successivamente sottoposte al Consiglio Direttivo per l'approvazione.
In caso di decadenza di uno dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, i restanti componenti provvederanno alla nomina di un sostituto, scelto fra i membri del Consiglio Direttivo, che scade insieme con i membri in carica all'atto della sua nomina.

Articolo 16 - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale e della rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza.
In particolare, il Presidente:
- convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza, il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati, la quale, solo nel caso sia elettiva, è invece presieduta dal Presidente dell'Assemblea elettiva;
- sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- verifica l'osservanza dello Statuto Sociale;
- convoca e presiede il Coordinamento dei Presidenti delle Sezioni regionali;
- è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura, a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
- può movimentare conti correnti sia bancari che postali;
- su delibera del Consiglio Direttivo, può aprire conti correnti bancari e postali e ~~con~~ compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fideiussioni, leasing e affidamenti bancari.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o associati per il compimento di singoli atti o categorie di atti.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Articolo 17 - Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Articolo 18 - Segretario

Il Segretario cura tutti gli aspetti logistici ed organizzativi dell'associazione; dirige e coordina la strutturazione e l'aggiornamento del sito ufficiale; dirige e coordina, coadiuvato dal Direttore della Comunicazione nominato dal Consiglio Direttivo su proposta dell'Ufficio di Presidenza, i mezzi di comunicazione dell'Associazione; è suo

compito adottare, di concerto con l'Ufficio di Presidenza, le procedure necessarie allo svolgimento e sviluppo delle attività dell'Associazione, compresa la ricerca di finanziamenti/sponsorizzazioni, la partecipazione a bandi pubblici o privati di finanziamento di progetti, progetti di formazione; può assumere ulteriori funzioni quando investito dall'Ufficio di Presidenza.
E' il coordinatore della Rete Pediatrica di Epidemiologia e Ricerca (RePER); è coadiuvato dal Direttore della Rete Reper, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta dell'Ufficio di Presidenza.

Articolo 19 - Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione; si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili, di quelli fiscali se previsti, redige il bilancio di previsione e il consuntivo e provvede al controllo del patrimonio dell'Associazione e alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo; è altresì il responsabile del personale. Può assumere ulteriori funzioni quando investito dall'Ufficio di Presidenza. Il Tesoriere esprime parere vincolante su tutta la contrattualistica della SIMPE a valenza economica, sia in uscita che in entrata.

Art. 20 - Organo di Controllo

L'Assemblea può nominare un Organo di Controllo contabile monocratico o collegiale, eletto al proprio interno.
Qualora l'Associazione superi per due esercizi consecutivi i limiti di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, la nomina dell'Organo di controllo è obbligatoria.
Qualora l'Assemblea deliberi di dotarsi di un organo monocratico, deve essere eletto un componente effettivo ed uno supplente. Entrambi devono essere scelti tra gli iscritti nell'apposito registro dei revisori legali, negli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro, oppure tra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche; possono essere sia soci che non soci. Qualora l'Assemblea si doti di un organo collegiale lo stesso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che possono essere sia soci che non soci, di cui almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra le categorie sopra indicate. In entrambi i casi, organo monocratico o collegiale, si applica l'art. 2399 in materia di cause di ineleggibilità e di decadenza. L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi sociali e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; i componenti sono sempre rieleggibili.
L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle specifiche disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e ss. modifiche ed integrazioni. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21 - Organo di Revisione Legale dei conti

L'Assemblea dei soci, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; il revisore legale può coincidere con l'organo di controllo contabile qualora almeno un componente effettivo dell'organo di controllo interno sia anche iscritto nell'apposito registro dei revisori legali. L'Organo di revisione dura in carica tre esercizi e può essere rieletto. L'Organo di Revisione ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. L'Organo di revisione ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. L'attività dell'Organo di Revisione deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dello stesso Organo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Art. 22 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da 3 (tre) componenti eletti dall'Assemblea degli associati con le modalità previste dal regolamento elettorale.

Dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Possono essere eletti gli associati con età superiore a 50 (cinquanta) anni.

Il Presidente del Collegio è eletto tra i componenti nella prima riunione successiva alla nomina.

In caso di decadenza o dimissione di uno dei componenti, subentra ~~il~~ l'associato che, nell'ultima elezione assembleare seguì nella graduatoria della votazione.

In ogni caso, il nuovo membro del Collegio scade con la scadenza dell'intero Collegio.

Se vengono a mancare più della metà dei Probiviri, il Presidente del Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri partecipa ordinariamente, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri sovrintende alla corretta applicazione dello Statuto e dei Regolamenti.
Al Collegio è demandata la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere tra i singoli associati e tra gli associati e gli Organi dell'Associazione.
Il procedimento davanti al Collegio nonché l'applicazione delle relative sanzioni sono disciplinati nel Regolamento.
Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate.

Art. 23 - Sezioni Regionali

La SIMPE è un'associazione scientifica con rilevanza e diffusione nazionale; è tuttavia prevista l'istituzione, con delibera del Consiglio Direttivo, di Sezioni Regionali, una per ogni Regione o Provincia Autonoma.
Le Sezioni Regionali, nell'ambito delle linee generali di indirizzo dell'Associazione e di concerto con il Consiglio Direttivo, hanno come scopo:
- realizzare le finalità statutarie dell'associazione in ambito regionale;
- coordinare le attività scientifiche degli associati della Regione secondo gli scopi di cui all'art. 2 (due) del presente Statuto;
- elaborare proposte e progetti a carattere territoriale nel rispetto delle vigenti leggi, da sottoporre all'attenzione delle pubbliche amministrazioni ed autorità locali;
- promuovere ed eventualmente coordinare a livello regionale analisi di organizzazione e gestione sanitaria, di adeguatezza degli approcci diagnostici o terapeutici e di ogni altro aspetto organizzativo o culturale utile al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'attività sanitaria nel campo pediatrico;
- rappresentare la SIMPE per le attività statutarie presso le Autorità sanitarie e non sanitarie regionali, provinciali, comunali ed aziendali, collaborando con esse ai fini della programmazione sanitaria in ambito pediatrico;
- rendere operative localmente le determinazioni e gli indirizzi del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Nazionale della SIMPE.

Le Sezioni Regionali uniformano la propria struttura di gestione a quella nazionale dell'Associazione, sono istituite e funzionano in base a quanto previsto dal presente Statuto e da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale della SIMPE.
Ciascuna Sezione è formata da tutti gli Associati operanti nella Regione di riferimento.
Le Sezioni Regionali operano mediante:
- l'Assemblea regionale;
- il Consiglio Direttivo regionale composto da:

- il Presidente regionale;
- il Vicepresidente regionale;
- il Segretario regionale;
- i Consiglieri regionali in numero di tre o cinque per le Regioni con più di cento associati.

a) IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

Al Consiglio Regionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 del presente Statuto.

I Presidenti ed i Consigli Direttivi regionali entrano in carica previa ratifica della procedura elettorale effettuata dal Consiglio Direttivo nazionale nella prima seduta successiva a quella in cui si sono tenute le elezioni.

Il Presidente della Sezione Regionale invia al Presidente Nazionale una relazione scritta sulle attività della Sezione presieduta almeno una volta all'anno.

Le Sezioni Regionali non possono concedere patrocini autonomi, disporre di loghi autonomi né di canali di comunicazione e siti web autonomi rispetto a quelli dell'Associazione.

b) L'ASSEMBLEA REGIONALE

L'Assemblea regionale è composta da tutti i soci ordinari, in regola nel pagamento della quota associativa, che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e che sono residenti nell Ragione di riferimento.

All'assemblea regionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10, co. 1, 2 e 3 del presente Statuto.

L'Assemblea regionale dei soci:

- elegge i componenti del Consiglio Direttivo regionale;
- definisce le modalità attuative, a livello regionale, del programma annuale di attività approvato a livello nazionale.

PIANO FORMATIVO REGIONALE ANNUALE

Per il migliore coordinamento delle attività/eventi scientifici regionali della Società, e per una adeguata armonizzazione degli stessi con gli eventi nazionali, entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno ogni Sezione Regionale dovrà rimettere all'Ufficio di Presidenza il Piano Formativo previsto per l'anno successivo. Eventi non previsti nel piano formativo annuale dovranno essere concordati con l'Ufficio di Presidenza al fine della loro eventuale realizzazione. Gli aspetti legati alla gestione economica ed organizzativa sono dettagliati in apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 24 - Il Coordinamento dei Presidenti delle Sezioni regionali

Il Coordinamento dei Presidenti delle Sezioni regionali è convocato dal Presidente Nazionale e si riunisce almeno una volta all'anno, oppure su richiesta della maggioranza delle Sezioni regionali.

La convocazione recante l'ordine del giorno, la sede e l'ora dell'adunanza, è effettuata almeno quindici giorni prima

della data della riunione mediante raccomandata o fax o posta elettronica o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima della riunione.
È ammessa la possibilità di partecipare alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di avere visione dei documenti e di scambiarsene, nonché di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
In questo caso, l'adunanza si considera tenuta nel luogo dove è presente il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
Delle riunioni viene redatto formale verbale sottoscritto dal Presidente e da uno dei componenti del Coordinamento, con funzione di Segretario; esso è conservato negli archivi informatici e pubblicato sul sito dell'Associazione.
Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei rappresentanti delle sezioni regionali.
È presieduto dal Presidente Nazionale ed è composto da tutti i Presidenti Regionali o da un loro delegato facente parte del Consiglio Regionale. Non sono ammesse deleghe tra le diverse Sezioni regionali.
Il Coordinamento dei Presidenti delle Sezioni regionali:
a) è l'organo nazionale di rappresentanza delle sezioni regionali;
b) è organismo di coordinamento e programmazione delle attività delle sezioni regionali;
c) rappresenta al Consiglio Direttivo tutte le problematiche regionali relative alle attività statutarie;
d) attiva, a livello regionale, le risorse necessarie alla realizzazione delle progettualità avviate dall'Associazione.
I costi dell'adunanza sono a carico delle singole sezioni regionali.

Art. 25 - Commissioni di studio

Il Consiglio Direttivo, di sua iniziativa, può istituire Commissioni consultive per lo studio e l'approfondimento di problematiche connesse alle finalità istituzionali della SIMPE. All'atto dell'istituzione ne designa il Coordinatore ed i componenti.
La Commissione ha la durata di un anno dalla sua composizione, ferma restando l'eventualità che possa comunque esaurire il suo compito prima di tale termine.
Le commissioni possono essere confermate o rinnovate su specifica indicazione del Consiglio Direttivo per più mandati annuali consecutivi.

Art. 26 - Organi Consultivi della Società Scientifica: Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico ha compiti di verifica e controllo della qualità delle attività svolte e da svolgere, della

produzione tecnico-scientifica da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. Si dota di apposito regolamento inerente la propria attività, approvato dal Consiglio Direttivo.
Dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Articolo 27 - La Rete Pediatrica di Epidemiologia e Ricerca (RePER)

Per le proprie attività di ricerca e di valutazione epidemiologica la SIMPE si dota di una propria Rete, definita Rete Pediatrica di Epidemiologia e Ricerca (RePER).
Alla Rete possono partecipare tutti i pediatri iscritti alla SIMPE che accettano di aderire, sia se tale volontà venga espressa al momento della iscrizione, sia nel caso in cui venga manifestata successivamente. Alla RePER possono, inoltre, partecipare altre figure professionali, anche non mediche, funzionali allo sviluppo delle attività della Rete stessa.
Scopi e attività della RePER sono:
- Organizzazione, analisi e svolgimento di:
*•studi e progetti di ricerca
*•indagini in materia di salute rivolte ai medici ed alle famiglie
- Diffusione dei risultati della propria attività mediante pubblicazioni sul sito www.simpe.org, ovvero www.simpeservizi.it o ancora attraverso materiale cartaceo o presentazioni a Convegni, Congressi, Workshop o ogni altro metodo di diffusione.
La RePER svolge le proprie attività in una ottica di sinergia e coordinamento con gli Organi sociali di SIMPE. La funzione di Coordinatore è assunta dal Segretario Generale, coadiuvato dal Direttore della Rete Reper, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta dell'Ufficio di Presidenza.

Articolo 28 - Patrocini, siti e loghi

Le Sezioni Regionali non possono concedere patrocini autonomi ad eventi di natura sovraregionale nè disporre di canali di comunicazione e siti web autonomi rispetto a quello della SIMPE Nazionale nelle cui pagine saranno presenti settori dedicati alle singole sezioni regionali.
Iniziative di formazione, aggiornamento e ricerca da parte degli associati possono ricevere il patrocinio dell'Associazione e l'eventuale uso del logo Nazionale della SIMPE, previa presentazione di apposita richiesta al Presidente Nazionale, secondo criteri e modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 29 - Esercizio finanziario e di bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e si conclude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Tutte le attività relative all'esercizio finanziario

rispettano i tempi e le modalità previste dalla vigente normativa di legge.
Il bilancio di previsione e il conto consuntivo, redatti in conformità con quanto previsto dall'art. 14 D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere depositati presso la sede sociale con obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Associazione, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione. Gli eventuali utili e avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. E', pertanto, vietata la distribuzione, anche in modo indiretto di utili e avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione. La SIMPE si obbliga a pubblicare sul proprio sito www.simpe.org ovvero www.simpeservizi.it, entro 30 giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea, i bilanci preventivi, i consuntivi e gli eventuali incarichi retribuiti.

Articolo 29 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria e delibera con la maggioranza indicata nel'articolo 9 che precede.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nello specifico previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 30 - Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e alla legislazione regionale sul Terzo Settore, e loro eventuali successive modifiche e integrazioni, nonché alle disposizioni del codice civile.